

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**- Sezione lavoro -****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per la Dott.ssa **VIRGILIO Federica Nicole** (Cod. Fisc. VRGFRC95B58Z110E) residente in Bologna (BO) alla Via San Gervasio n. 4, rappresentata e difesa per il presente procedimento, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc. PPL VNC 90C62 C573B) del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 e dall'Avv. Alberto Donini (Cod. Fisc.: DNN LRT 84S16 C573C) del Foro di Rimini, con studio legale in Santarcangelo di Romagna (47822-RN) alla Via Cavour n. 22, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. dei difensori veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it e alberto.donini@ordineavvocatirimini.it come da procura alle liti ex art. 83 C.P.C. in foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto, i quali si indicano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 136 comma III, 176 comma II e 183 C.P.C. per comunicazioni relative al procedimento, unitamente al numero di fax 0541/605077

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cod. Fisc.: 80185250588) corrente in Roma (00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente

Resistente

ESPONE**IN FATTO E IN DIRITTO**

- La Dott.ssa **VIRGILIO FEDERICA NICOLE**, odierna parte ricorrente, presentava in data 05/08/2024 domanda di inserimento in II fascia GPS (Doc. [01](#)), venendo collocato nella graduatoria della provincia di Bologna, per la classe di concorso A012 “*Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado*”, nella posizione n. 33 con punteggio di 104 (Doc. [02](#) – pag. 32). La ricorrente esprimeva nella domanda, come previsto, le proprie preferenze ovvero indicava le sedi ambite ai fini dell'assegnazione delle supplenze annuali e/o sino al termine delle attività didattiche.



- Con il **primo bollettino di nomina del 05/09/2024 – prot. 14142** (Doc. [03](#)), il Ministero non le aveva conferito alcun incarico in quanto, le cattedre disponibili per la classe di concorso indicata erano, per una parte, assegnate a docenti con punteggio più favorevole rispetto alla medesima (*Cfr.* Doc. 03 pagg. 4-5) e per altre posizioni riguardanti ‘spezzoni’ non oggetto di preferenza e/o assegnate ad altri docenti in quanto le sedi non erano quelle indicate dalla docente ricorrente come ambite.
 - Tuttavia, con il **secondo bollettino di nomina del 12/09/2024** (Doc. [04](#)), il Ministero - con grave errore del sistema informatico, di cui si dirà di seguito - assegnava cattedre a docenti con punteggio inferiore e posizione più sfavorevole in graduatoria rispetto all’odierna ricorrente nelle sedi liberatesi rispetto al primo bollettino e indicate come preferite dalla medesima.
- Specificatamente si riporta, per chiarezza estratto del bollettino (*Cfr.* doc. [04](#) – pag 01).

A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						138	101	N	Inclusione a pieno	1			BOIS00600T	U.S. ANRIGO SERPIRE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			INTERNA	NORMALE	GALLO	DONATELLA GIOVANNNA
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						139	101	N	Inclusione a pieno	1			BOIC83300L	IPSAS ALDROVANDI - RUBIANI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			INTERNA	NORMALE	NADDEO	CARLA
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						142	101	N	Inclusione a pieno	1			BOIS02300G	IS BELLUZZI FIORAVANTI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			INTERNA	NORMALE	PELLUSO	BARBARA
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						145	100.5	N	Inclusione a pieno	1			BOIS01600C	U.S. MANFREDI - TANARI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			INTERNA	NORMALE	LAUS	TERESA
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						151	99.5	N	Inclusione a pieno	2			BOIS01600C	U.S. MANFREDI - TANARI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			INTERNA	NORMALE	COMES	MARIA GRAZIA
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						168	97	N	Inclusione a pieno	1			BOIS029003	U.S. ETTORE MAIORANA	SPREZZIONE	12.0		INTERNA	NORMALE	CATULINI	DARIA
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						178	96	N	Inclusione a pieno	1			BOIS01400R	U.S. F. ALBERGHETTI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			INTERNA	NORMALE	CHITU	CARLO
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						187	93	N	Inclusione a pieno	1			BOIS00800D	U.S. J.M. KYNES	SPREZZIONE	10.0		INTERNA	NORMALE	CHIAFFRETTA	ANGELA MARIA
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						209	90	N	Inclusione a pieno	1			BOIS00100P	U.S. MARIA MONTISSORI - L. DA VINCI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE			INTERNA	NORMALE	CUTRI	MATTEO CARLO MAURIZIO
A012 - EX DISCIPLIN	GPS	F2						214	89	N	Inclusione a pieno	1			BOIS000009	U.S. CADUTI DELLA DINTISSIMA	SPREZZIONE	13.0		INTERNA	NORMALE	ZAMPANO	LORE D'ANNA

- In particolare venivano assegnati, con grave pregiudizio della ricorrente i seguenti incarichi:
- cattedra con orario completo fino al termine delle attività didattiche (30/06) presso l'Istituto I.I.SS. Arrigo Serpieri (BOISS600T) alla Dott.ssa Gallo Donatella Giovanna avente un punteggio di 101 e una posizione in graduatoria di 138;
 - cattedra con orario completo fino al termine delle attività didattiche (30/06) presso l'Istituto I.P.S.A.R. Rubbiani Aldrovandi (BORC0300I) alla Dott.ssa Naddeo Carla avente un punteggio di 101 e una posizione in graduatoria di 139;
 - cattedra con orario completo fino al termine delle attività didattiche (30/06) presso l'Istituto I.S.S. Belluzzi - Fioravanti (BOIS02300C) alla Dott.ssa Peluso Barbara avente un punteggio di 101 e una posizione in graduatoria di 142;
 - cattedra con orario completo fino al termine delle attività didattiche (30/06) presso l'Istituto I.S.S. Manfredi - Tatani (BOIS01600C) alla Dott.ssa Laus Teresa avente



un punteggio di 100,5 e una posizione in graduatoria di 145 e alla Dott.ssa Comes Maria Grazia avente un punteggio di 99,5 e una posizione in graduatoria di 151;

- A causa del grave errore del sistema informatico impiegato dal Ministero per l'assegnazione delle supplenze la Dott.ssa Virgilio otteneva - tramite altro canale rispetto alla graduatoria - solo contratti per sostituzioni saltuarie (con orari minimi e parziali) per l'anno scolastico 2024/2025 (Doc. **05**) percependo uno stipendio complessivo per l'annualità scolastica di Euro 10.795,80=, come da cedolini buste paga che si producono (Doc. **06**).
- Si contesta in questa sede la legittimità della procedura dell'algoritmo come delineata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022¹, nella parte in cui il sistema informatico in

¹ L'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 122/2022 in materia di "Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche", testualmente dispone:

1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispondente GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. **Le**



base al quale l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria, ove in sede di convocazioni successive al primo turno di nomine emergano nuovi posti disponibili in una determinata classe di concorso, non consente la convocazione del docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella medesima classe di concorso - benché abbia indicato tali sedi tra le proprie opzioni preferenziali - se nel primo turno di nomine sia rimasto escluso dalle assegnazioni per mancata disponibilità nelle sedi prescelte.

Nel caso di specie, il sistema informatico, al momento dello scorrimento della graduatoria, di fatto, anziché ripartire dal primo docente non nominato - rimasto cioè privo di incarico per mancanza di disponibilità - in quel turno, va a realizzare lo scorrimento partendo dall'ultimo nominato, con la conseguenza che i candidati che non avevano ottenuto l'incarico per le sedi richieste si trovano ad essere definitivamente esclusi e pretermessi dalla procedura di reclutamento, venendo così superati da docenti collocati in graduatoria in posizioni deteriori.

Secondo il sistema delineato dall'Ordinanza Ministeriale n. 122/2022, la procedura informatizzata utilizzata per il conferimento di incarichi di supplenza prevede che ogni docente partecipi ad un solo turno di attribuzione delle supplenze; giunti alla posizione dell'aspirante candidato nello scorrimento della graduatoria, laddove tra le preferenze espresse da quest'ultimo non vi sia alcuna sede disponibile, il c.d. algoritmo lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario per quella classe di concorso, con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere alcuna nomina per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico anche laddove dovessero, per rinuncia o altro, liberarsi dei posti; come è peraltro occorso nel caso di specie.

L'incarico infatti viene conferito, secondo la procedura informatizzata, solo qualora al momento dello scorrimento della graduatoria, vi sia una perfetta coincidenza tra le preferenze espresse nella domanda e le sedi risultanti libere al momento della convocazione.

La rinuncia, limitatamente alle sedi non indicate nella domanda, non può avere

disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento[...].



come effetto la mancata assegnazione dell'incarico anche per turni di nomina successivi o comunque in relazione a sedi espressamente indicate in domanda.

- La procedura informatizzata così come delineata dalla succitata ordinanza ministeriale deve ritenersi illegittima, in quanto si pone in chiaro contrasto con il principio meritocratico nonché con i principi di rango costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in applicazione dei quali l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza e ciò a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
- A fronte di tale incontestabile circostanza, appare evidente che, senza l'errore dell'algoritmo, la ricorrente avrebbe ottenuto una cattedra fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2024/2025 e pertanto, a causa della condotta illegittima del Ministero resistente e alla sua indiscussa responsabilità, ha subito un grave danno di cui si chiede il risarcimento.

Specificatamente:

- **Risarcimento del danno in forma specifica** consistente nel ristoro della perdita di **12 punti in graduatoria²** che la ricorrente avrebbe conseguito qualora gli fosse stato attribuito l'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 da cui è stata illegittimamente esclusa;
- **Risarcimento del danno patrimoniale per equivalente**, consistente nelle retribuzioni perse per il mancato conferimento di una delle supplenze disponibili sino al termine delle attività didattiche per l'anno 2024/2025 quantificabile in base al CCNL Scuola in complessivi Euro 20.979,60= (ossia retribuzione lorda prevista per la classe di concorso indicata moltiplicata per i mesi da settembre a giugno, su incarico di 18 ore), detratto quanto comunque percepito per le sostituzioni brevi effettuate e pari ad Euro 10.795,80=, per un **totale dovuto di Euro 10.183,80= (diecimilacentottantatre/80).**

² Quantificazione effettuata in base alla tabella allegata all'O.M. n. 112/2022 la quale prevedere il riconoscimento di 2 punti per un periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.



- La Suprema Corte di Cassazione ha infatti a più riprese affermato il diritto al risarcimento del danno da perdita della retribuzione sostenendo che: *“Il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 128 per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti anche in via presuntiva che l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato ma a condizioni deteriori”* (cit. Cass. Civ. Sez. Lav. ordinanza n. 16665/2020).
- In ordine all’**onere probatorio** si evidenzia che rimane a carico del Ministero provare di aver correttamente operato nell’assegnazione delle supplenze in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova, poiché è l’odierno resistente che attribuisce gli incarichi a tempo determinato ed è l’unico soggetto ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, eventuali eccedenze, ordine di preferenze...).
- IN CONCLUSIONE, in ragione della circostanza che la ricorrente ha ampiamente provato di aver espresso preferenza per l’incarico assegnato con secondo bollettino del 12/09/2024 (Cfr.doc. [04](#)) a concorrenti con punteggio inferiore rispetto al suo per la classe di concorso A012, non può dubitarsi **la sussistenza** di un nesso causale fra l’inadempimento del Ministero resistente e il danno lamentato dalla ricorrente, essendo certo che, in assenza della condotta illegittima dell’Amministrazione, la Dott.ssa Virgilio avrebbe conseguito **un** incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni; anche in considerazione del fatto che l’attribuzione delle cattedre al quale la ricorrente aspirava era il risultato dell’applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l’amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.

Tutto ciò premesso e considerato, la Dott.ssa **VIRGILIO FEDERICA NICOLE**, come sopra rappresentata, difesa, domiciliata e meglio generalizzata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, affinché previa fissazione di udienza ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 C.P.C., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l’effetto:



- accertare e/o dichiarare che, per le ragioni di cui in narrativa, la docente ricorrente avesse diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.06) presso una delle sedi indicate come preferenza nell'istanza presentata per la classe di concorso A012 e per l'effetto
- condannare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, al risarcimento in forma specifica consistente nell'attribuzione alla ricorrente i punti spettanti per la posizione in graduatoria ossia 12 punti, per le motivazioni di cui in narrativa;
- condannare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito per l'illegittima mancata assegnazione delle supplenze di cui in narrativa, pari alle retribuzioni omesse dal mese di settembre 2024 al 30/06/2025 - decurtato quanto percepito per le sostituzioni brevi e saltuarie - e quantificato in **€uro 10.183,80= (diecimilacentottantatre/80)**, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo effettivo.
- condannare il Ministero resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 *bis* per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si offrono in comunicazione i seguenti **documenti**:

A) procura alle liti;

01 - 06) come in narrativa;

07) ricevuta di versamento del contributo unificato con modalità telematiche.

Si dichiara che la presente controversia ha un valore di €uro 10.183,50= e pertanto è dovuto Contributo Unificato d'importo pari ad €uro 118,50

Con Osservanza.

Rimini-Bologna li 30/09/2025.

Avv. Veronica Pepoli

Avv. Alberto Donini

